



## **Regolamento del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa**

### ***Art. 1 - Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni di cui alla Legge Regionale Toscana n. 67/2003 e al Regolamento regionale attuativo della suddetta legge, n. 69/R/2004, della legge 100/2012 e della legge 225/92, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa.

Il regolamento regima la gestione del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa mediante la previsione di un Ufficio denominato "Centro Operativo di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese-Valdelsa" (Centro Operativo Intercomunale – C.O.I.), cui è affidata la funzione di Protezione Civile come meglio specificatamente indicato al successivo art. 3.

### ***Art. 2 – Logistica del Servizio***

1. Il Centro Operativo dell'Unione mantiene la propria sede in Via Fratelli Rosselli, n.36/a in Empoli con la seguente funzionalità:

- durante l'orario di normale apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì, indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 15,00) all'indirizzo sopracitato;
- in reperibilità telefonica H24 per il restante orario e nei giorni festivi (anche per il tramite del Centro Situazioni).

2. Eventuali variazioni circa la sede di cui al comma 1 non comportano la modifica del presente Regolamento ma dovranno essere comunicate a tutti i soggetti interessati, alla Prefettura, alla Regione e alla Provincia.

### **Art. 3 - Finalità**

1. L'unione Dei Comuni, con la presente gestione intende attuare lo svolgimento del servizio di Protezione Civile di propria competenza, riconoscendone il carattere di servizio essenziale ai fini della tutela dell'incolumità delle persone, dell'integrità dei beni e degli insediamenti. In particolare l'Unione dei Comuni intende migliorare, attraverso la gestione unitaria, il livello di efficacia ed efficienza dell'organizzazione preposta;
2. L'esigenza di realizzare il miglioramento del servizio nasce in particolare dalla considerazione dell'opportunità di integrare e coordinare le azioni di prevenzione e soccorso nell'ambito dell'intero territorio dell'Unione;
3. Con riferimento agli elementi precisati al comma 2, la gestione del servizio di Protezione Civile dell'Unione consente:
  - di realizzare un'organizzazione delle attività di Protezione Civile adeguata allo svolgimento delle funzioni e dei servizi di Protezione Civile attribuiti alla competenza dei Comuni dalla legislazione nazionale e regionale;
  - di definire in un contesto unitario le iniziative ordinarie ed emergenziali funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni proprie della attività di protezione civile.

### **Art. 4 - Organizzazione del Servizio**

La gestione è esercitata attraverso il Servizio dell'Unione, che svolgerà le funzioni di coordinamento e pianificazione delle attività di Protezione Civile.

L'ufficio sarà composto:

- a) nelle fasi di normalità: dal Responsabile del servizio dell'Unione e da uno o più dipendenti con compiti di supporto tecnico/amministrativo;
- b) nelle fasi di pre-allarme/allarme: dai soggetti di cui alla lettera a) oltre eventualmente da dipendenti degli altri Comuni dell'Unione e/o del volontariato appositamente formati per il supporto in Sala Operativa;

Al fine di garantire l'indispensabile supporto conoscitivo al Servizio dell'Unione, presso ogni Comune verranno individuati Referenti che predisporranno gli atti di competenza dei singoli Comuni per raggiungere le finalità individuate nell'art. 3.

Tutti i referenti dei Comuni dell'Unione entreranno a far parte del Comitato Tecnico dell'Unione della Protezione Civile di cui al successivo art. 19 che rappresenta l'organismo di supporto e verifica tecnica dell'attività coordinata.

***Art. 5 - Attività strumentali e funzionali all'operatività del Centro Operativo dell'Unione***

Le indispensabili attività che sono ritenute necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento, riguardanti dati e informazioni riferiti ai singoli Comuni consistono nella predisposizione di un modello di intervento comunale di protezione civile per eventi locali (limitati all'ambito comunale) coordinato con il Piano dell'Unione e contenente:

- 1) l'individuazione delle principali risorse di protezione civile presenti sul proprio territorio sia pubbliche che private;
- 2) l'elenco delle associazioni di volontariato di Protezione Civile con le relative specializzazioni e risorse di uomini e mezzi;
- 3) l'elenco dei Referenti del Comune con i relativi numeri di reperibilità e l'individuazione delle loro specifiche conoscenze;
- 4) l'individuazione delle aree di ammassamento, aree dei soccorsi e aree destinate alla popolazione;
- 5) le zone del territorio comunale che, per la loro particolare posizione e per l'esperienza storica si prevede corrano i maggiori rischi in caso di emergenza;
- 6) indicazioni cartografiche tematiche e generali;
- 7) tutte le informazioni ritenute utili in merito a punti sensibili del territorio, edifici e/o strutture particolari (ospedali, case di riposo, industrie a rischio rilevante, viabilità, popolazione, disabili, ecc.);
- 8) la predisposizione delle procedure e dei mansionari relativi alle attività, per i quali il Centro Operativo dell'Unione assicura ogni necessaria forma di assistenza anche attraverso la predisposizione di schemi tipo.

I Referenti Comunali dovranno poi, in stretto accordo con l'Ufficio anagrafico, tenere costantemente aggiornati gli elenchi delle persone e delle famiglie presenti nelle aree a rischio, comprese quelle portatrici di handicap e comunicarli al Centro Operativo.

**Art. 6 - Principali funzioni, attività e servizi svolti dal Centro Operativo dell'Unione e procedimenti amministrativi di competenza**

1. Il Centro Operativo dell'Unione svolge le seguenti funzioni e servizi:

- Predisposizione e modifica del Piano di Protezione Civile dell'Unione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2 della LR n.67/2003 e all'art. 24 del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2003 e relativo periodico aggiornamento;
- Verifica del piano di Protezione Civile dell'Unione tramite esercitazioni;
- Sviluppo iniziative di informazione alla popolazione circa i rischi presenti sul territorio e le previsioni del Piano di Protezione Civile e altre iniziative volte allo sviluppo della conoscenza delle tematiche della Protezione Civile;
- Revisione delle convenzioni con le Associazioni di Volontariato eventualmente stipulate da ogni singolo Ente, uniformandole preferibilmente in un'unica convenzione dell'Unione;
- Gestione informazione per chiusura straordinaria scuole del territorio dell'Unione con messaggistica telefonica agli utenti scolastici
- Gestione attività di Centro Situazioni (Ce.Si.);

**Art. 7 - Ulteriori attività del Centro Operativo dell'Unione per fronteggiare situazioni di prima emergenza**

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6 della LR n.67/2003 il Centro Operativo dell'Unione svolge altresì le seguenti funzioni e servizi nella fase di prima emergenza:

- Attivazione e Gestione di risorse (strutture, personale, mezzi, volontariato, ecc.) integrative rispetto alle disponibilità presenti in ambito comunale e che dovessero rendersi necessarie per fronteggiare situazioni di prima emergenza;
2. Resta comunque salva la competenza e la conseguente responsabilità dei Sindaci dei Comuni dell'Unione in ordine alla funzione di coordinamento dei soccorsi in emergenza quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della legge n.225/1992, come modificata dalla Legge 12/07/2012 n. 100.

***Art. 8 - Responsabile del Centro Operativo dell'Unione***

Il Centro Operativo svolge, le attività connesse con le funzioni elencate all'art. 4, 6, 7, adottando tutti gli atti e i provvedimenti necessari.

Alla direzione del Centro Operativo dell'Unione è preposto il Dirigente Responsabile del Servizio dell'Unione.

Il Responsabile gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni, Consorzi di bonifica, Gruppi/Associazioni di volontari ecc.) che esercitano specifiche competenze in materia di Protezione civile.

Al Responsabile competono:

- a) il recepimento delle direttive generali emanate dalla Giunta dell'Unione;
- b) la gestione delle attività inerenti la funzione di cui al presente Regolamento e lo svolgimento di tutti i compiti previsti dall'art. 107 del Decreto legislativo 267/2000, ivi compresa la titolarità della determinazione a contrarre propedeutica all'acquisizione di forniture e/o servizi attinenti Servizio di Protezione Civile dell'Unione, nonché l'assunzione di impegni di spesa a valere sul bilancio dell'Unione;
- c) la partecipazione ove richiesto, alla Giunta dell'Unione con funzioni consultive e di supporto tecnico;
- d) le attività di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- e) la predisposizione del Piano economico finanziario preventivo delle entrate e delle spese finalizzato alla predisposizione del Bilancio dell'Unione. Tale Piano verrà sottoposto alla Giunta dell'Unione per la relativa approvazione;
- f) la predisposizione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile dell'Unione e cura della sua attuazione e aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali;
- g) la rendicontazione della gestione annuale con illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese secondo i criteri fissati dallo Statuto dell'Unione;
- h) i compiti di formazione e aggiornamento periodico del personale componente il Servizio dell'Unione, dei Referenti Comunali e dei volontari ai fini di una maggiore efficacia ed efficienza del servizio a favore degli utenti;

- i) le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni dell'Unione, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento del servizio.
- l) la periodica verifica delle procedure contenute nei mansionari adottati in attuazione del Piano di Protezione Civile o negli atti esecutivi del presente regolamento.

***Art. 9 - Predisposizione del Piano di Protezione Civile dell'Unione e relativo aggiornamento***

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della LR n.67/2003, il Centro Operativo dell'Unione provvederà a predisporre e/o integrare il Piano di Protezione Civile per l'intero ambito dell'Unione, comprendente l'insieme delle procedure operative e dei mansionari che dovranno regolare lo svolgimento delle attività di prevenzione e soccorso attribuite dalla legislazione regionale e nazionale ai Comuni e che, sono state attribuite al Servizio dell'Unione ovvero che sono rimaste in competenza dei singoli Comuni dell'Unione. Il Piano è redatto in conformità agli indirizzi regionali approvati con il decreto dirigenziale n. 5729 del 03.12.2008.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i Comuni dell'Unione si impegnano ad assicurare, per il tramite dei Referenti Comunali a quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento;
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Servizio dell'Unione entro sei (6) mesi dalla approvazione del medesimo provvede a predisporre ed a trasmettere alla Giunta dell'Unione le necessarie integrazioni e modifiche al piano già approvato nella gestione associata, fermo restando che a partire dalla data di approvazione del presente Regolamento, i Piani di Protezione Civile dei singoli Comuni dovranno essere pubblicati nel sito Istituzionale dell'Unione;
4. Il Servizio dell'Unione, a seguito dell'adozione da parte della Giunta dell'Unione, trasmette le integrazioni/modifiche del Piano di Protezione Civile di cui al comma 3, alla Prefettura, alla Provincia ed alla Regione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004.
5. A seguito del parere favorevole della Regione espresso ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, il Piano di Protezione Civile dell'Unione è approvato dalla Giunta dell'Unione. Il Servizio dell'Unione provvede a dare

comunicazione dell'avvenuta approvazione alla Prefettura, alla Provincia e alla Regione.

6. Nel caso in cui la Giunta dell'Unione ritenga di non adottare il Piano di Protezione Civile e/o le relative integrazioni oppure di non condividere la relazione predisposta dal Servizio dell'Unione, assegna un termine non superiore a tre (3) mesi per la presentazione di un documento che tenga conto degli indirizzi disposti dalla medesima Giunta a tale fine. Il suddetto termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori tre (3) mesi a fronte di motivata richiesta presentata alla Giunta dal Responsabile del servizio dell'Unione.

7. A seguito di eventi particolarmente significativi (es. eventi regionali) che interessano anche in parte il territorio dell'Unione, il Servizio dell'Unione può, se richiesto, predisporre una relazione di sintesi in merito all'efficacia organizzativa e alle procedure attuate, per verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Piano di Protezione Civile. Tale relazione è inviata alla Giunta dell'Unione dando altresì atto della necessità o meno di apportare modifiche all'organizzazione definita nel Piano di Protezione Civile ovvero alla gestione del Servizio.

8. Le modifiche o l'inserimento di nuove procedure e mansionari, anche in attuazione di nuove disposizioni regionali, tali da non modificare nella sostanza la ripartizione delle competenze nell'ambito dell'Unione, non necessitano della medesima procedura di approvazione seguita per il Piano di Protezione Civile e:

- nel caso di procedure e mansionari in responsabilità della gestione del Servizio dell'Unione, le modifiche sono definite dal Responsabile del Servizio dell'Unione di cui all'art. 8, anche in collaborazione con i Referenti dei Comuni dell'Unione;

I mansionari e le procedure come sopra modificati sono comunicati dal Servizio dell'Unione alla Prefettura, alla Regione, alla Provincia ed alla Giunta dell'Unione; sono altresì comunicati ai singoli Comuni dell'Unione.

**Art. 10 - Verifica del piano di Protezione Civile dell'Unione tramite esercitazioni**

1. Il Servizio dell'Unione provvede all'organizzazione di periodiche esercitazioni per la verifica del Piano di Protezione Civile secondo le seguenti modalità;

- in prima applicazione del presente Regolamento, entro 12 mesi dall'adozione del Piano;
- successivamente: almeno ogni 2 anni.

2. I Comuni si impegnano a collaborare all'organizzazione ed a partecipare all'attività esercitativa organizzata ai sensi del presente articolo.

**Art. 11 - Iniziative di informazione alla popolazione**

1. La funzione gestita dal Servizio dell'Unione avente ad oggetto l'informazione alla popolazione è esercitata attraverso la predisposizione di un programma anche pluriennale di iniziative da attuare.

2. In particolare il programma comprende:

- l'informazione alla popolazione del Piano di Protezione Civile dell'Unione;
- iniziative di informazione per le scuole;
- qualsiasi altra iniziativa ritenuta idonea ad assolvere tale compito.

3. Il Servizio dell'Unione provvede ad organizzare l'esercizio della funzione di cui al presente articolo anche tramite la gestione di sito web, unico per tutto l'ambito dell'Unione e accessibile tramite link anche dai portali dei singoli Comuni. Nel sito sono inserite, a cura del Centro Operativo dell'Unione, sia le informazioni direttamente connesse alle funzioni di Protezione Civile esercitate dall'Unione, sia quelle relative alle attività che restano di competenza dei Comuni, che a tale fine provvedono a trasmetterle al Centro Operativo dell'Unione, oltre alle informazioni provenienti dal livello provinciale.

4. Resta ferma l'esclusiva competenza del Sindaco relativamente all'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, in conformità a quanto disposto dalla legge n.265/1999.

5. Restano altresì di competenza dei singoli Comuni le iniziative di informazione funzionali all'avvio del censimento dei danni conseguenti situazioni di emergenza subiti dai soggetti privati (Regolamento regionale



approvato con D.P.G.R. n.24/R /2008), fermo restando il pieno supporto a tali attività da parte del Servizio dell'Unione.

6. - Il Responsabile del Servizio dell'Unione e l'unico autorizzato a rilasciare dichiarazioni alla stampa ed ai mass media in merito alla materia del presente Regolamento, fatta eccezione per i Sindaci.

### ***Art. 12 - Attività di Centro Situazioni***

1. Ai fini dell'esercizio della funzione di cui al presente articolo, l'attività di Centro Situazioni comprende gli adempimenti specificati nel Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/R/2004 di seguito riportati:

a) il ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;

b) la verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;

c) il mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture interne che svolgono attività di Centro Operativo dell'Unione, con i Referenti dei Comuni, con i Sindaci, nonché con le altre componenti del sistema regionale di Protezione Civile e gli altri soggetti che concorrono alle attività di Protezione Civile.

2. Per garantire la funzionalità del Centro Situazioni (Ce.Si.) rimane attiva apposita convenzione con le associazioni di volontariato per lo svolgimento delle funzioni di ricevimento e divulgazione segnalazioni relativo a tale compito.

3. Il Centro Situazioni sarà dotato di un recapito telefonico unico, comunicato a tutti i soggetti istituzionali e alle forze operative di cui all'art. 5, comma 8 lett. a) del Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.69/2004.

4. - L'attività di ricevimento e divulgazione segnalazioni di Centro Situazioni potrà essere svolta, se le caratteristiche dell'evento lo consentono, presso la sede dell'associazione delegata opportunamente dotata dei necessari strumenti atti al monitoraggio ed allo scambio di informazioni con altri enti a vario livello coinvolti e comunque sufficienti ad assicurare l'attività prevista dalla funzione.

5. Il Centro Operativo dell'Unione provvede a verificare la conformità delle procedure e dei mansionari relativi all'attività di Centro Situazioni e già contenuti nel Piano Intercomunale di Protezione Civile approvato ai sensi dell'art. 24 del D.P.G.R. n.69/R/2004, ed a predisporre:

· le eventuali necessarie integrazioni da trasmettere alla Giunta dell'Unione per la relativa adozione.

Nel caso in cui la Giunta dell'Unione ritenga di non adottare l'integrazione oppure di non condividere la relazione predisposte/a dal Servizio dell'Unione, assegna al Servizio un termine non superiore a un (1) mese per la presentazione di un documento che tenga conto degli indirizzi disposti dalla medesima Giunta a tali fini.

6. Nell'ambito delle procedure e dei mansionari sopra richiamati saranno disciplinati per lo meno i seguenti aspetti:

- a) le modalità per la verifica delle segnalazioni circa l'insorgenza di situazioni di criticità, tramite la informazione al Responsabile del Servizio dell'Unione o suo delegato e/o Referenti Comunali;
- b) le modalità di raccordo con la sala operativa provinciale, regionale ai fini della trasmissione/acquisizione delle informazioni e della redazione dei report di segnalazione/monitoraggio.

***Art. 13 - Organizzazione del Servizio dell'Unione e gestione del personale***

a) Nell'ambito dei modelli organizzativi dei quali il Servizio dell'Unione riterrà opportuno dotarsi, al fine di assicurare l'effettivo presidio sui vari territori interessati ed il miglior perseguimento delle funzioni ad esso facenti capo, ogni Comune dovrà individuare due Referenti Comunali (uno ciascuno per Montaione e Gambassi Terme) per assicurare il rispetto dei principi di massima semplificazione ed immediatezza del servizio nei confronti dell'utenza. I Referenti Comunali insieme al personale del Servizio dell'Unione costituiranno il Gruppo di Coordinamento Tecnico per le funzioni di protezione civile.

b) Altro personale dei singoli Comuni potrà essere messo a disposizione del Servizio dell'Unione e sarà utilizzato preferibilmente e ove possibile, sul territorio comunale di appartenenza e sarà coordinato operativamente dal proprio referente tecnico, il quale, in quanto dipendente funzionalmente dal Responsabile del Servizio dell'Unione per quanto concerne l'esclusivo assolvimento dei compiti riconducibili alla funzione oggetto del presente Regolamento, si atterrà, a sua volta, alle disposizioni ricevute da quest'ultimo. In ogni caso il personale dei Comuni dell'Unione messo a disposizione del Servizio di protezione civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero

territorio dell'Unione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione civile e con le modalità previste dal presente atto.

c) In caso di interventi di protezione civile che interessino più ambiti comunali, i medesimi potranno essere effettuati per intero dal personale di uno dei Comuni o da squadre miste dei vari Comuni; in questo caso, al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli, il coordinamento è affidato al Responsabile del Servizio dell'Unione o, qualora ritenuto opportuno dallo stesso, da suo delegato.

Il suddetto personale per i periodi di svolgimento del servizio dipenderà come rapporto organico dal Comune di appartenenza e come rapporto funzionale e di servizio dal Responsabile del Servizio dell'Unione.

d) Si dovranno considerare i rischi specifici del servizio di protezione civile da valutarsi anche ai fini del D.Lgs. 81/2008 coordinando i documenti di valutazione già esistenti.

e) I Comuni dell'Unione assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Servizio dell'Unione, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio e fornendo al Responsabile del Servizio dell'unione tramite i Referenti Comunali, gli atti e documenti detenuti dalle singole strutture, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

#### ***Art. 14 - Gestione dei mezzi e delle attrezzature***

Per la gestione del servizio di protezione civile i Comuni dell'Unione metteranno a disposizione mezzi, attrezzature tecniche, beni mobili e immobili che saranno successivamente individuati ed elencati nel Piano di Protezione Civile.

La custodia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali mezzi competerà al Comune proprietario, fatte salve eventuali modifiche in relazione ai rapporti di spesa tra gli undici Comuni. I beni mobili ed immobili, gli arredi e le attrezzature tecniche rimarranno in proprietà dei singoli Comuni dell'Unione.

#### ***Art. 15 - Titolarità procedure operative***

1. Come indicato all'art. 1 e 2 e dettagliato dagli artt. 4,5, 6, 7, il Servizio dell'Unione elabora il Piano di Protezione Civile prevedendo l'assunzione

della responsabilità in capo al Centro Operativo dell'Unione delle seguenti procedure operative:

- ricezione e gestione segnalazioni da altri soggetti istituzionali;
- mantenimento flusso informativo nei confronti del livello regionale, provinciale e comunale.

Il Centro Operativo dell'Unione elabora il Piano di Protezione Civile dell'Unione, prevedendo il mantenimento in capo ai singoli Comuni della responsabilità delle seguenti procedure operative:

- valutazione scenario di danno in tempo reale;
- attivazione presidi per la sorveglianza del territorio;
- attuazione di provvedimenti di evacuazione (viabilità, mezzi trasporto, aree attesa, strutture provvisorie di ricovero, ecc.);
- attuazione di provvedimenti di interdizione viabilità (viabilità alternativa, presidio assistenza sanitaria per isolamento, assistenza popolazione isolata ecc.);
- richiesta autorizzazione volontariato, ecc. ;
- fornitura vettovagliamento in caso di incendio AIB. ;
- interventi tecnici per la messa in sicurezza o la riduzione del rischio su edifici, infrastrutture e opere pubbliche di competenza comunale, anche attraverso verbali di SU o ordinativi di forniture e servizi;
- verifica danni occorsi;

#### ***Art. 16 - Forme di collaborazione e supporto***

1. Ferme restando le funzioni e i servizi organizzati e gestiti ai sensi degli artt. 6 e 7, il Servizio dell'Unione si impegna a fornire ai Comuni associati le seguenti forme di collaborazione e supporto in emergenza:

- gestione dei dati relativi alle risorse (ivi compreso il volontariato) da rendere disponibili ai Comuni che provvedono alla relativa attivazione e gestione;
- coordinamento del personale tecnico per lo svolgimento di sopralluoghi ;
- inserimento nel sito web o altre iniziative di informazione ad integrazione delle iniziative comunali di informazione alla popolazione di cui all'art.10 del presente Regolamento;

- Tutti i rapporti con mass media e stampa per i quali, il Responsabile del Servizio dell'Unione è l'unico soggetto (esclusi i Sindaci) abilitato a rilasciare informazioni.
2. Il Piano di Protezione Civile dell'Unione dovrà definire le modalità per lo svolgimento delle sopra indicate attività di collaborazione e supporto.

***Art.17 - Organizzazione e funzionamento del Centro Operativo dell'Unione***

- 1) Il Presidente dell'Unione nomina, previo parere della Giunta dell'Unione il Dirigente del Servizio dell'Unione e lo comunica alla Provincia, alla Regione, alla Prefettura oltre che ai Comuni afferenti entro i successivi 5 giorni;
- 2) Ogni Comune dell'Unione individua i propri Referenti tecnici cui sono demandati i compiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- Nell'organizzazione del Servizio di Protezione Civile dell'Unione, il Responsabile di cui al comma 1 è sottoposto ai poteri di indirizzo della Giunta dell'Unione.

***Art. 18 - Strumentazioni e dotazioni del Centro operativo dell'Unione***

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 e delle attività di collaborazione e supporto di cui all'art. 17 il Servizio dell'Unione provvede all'organizzazione della Sala Operativa dell'Unione presso la sede posta in Empoli via f.lli Rosselli 36/a e dotata delle apparecchiature necessarie.
- La Sala Operativa dell'Unione potrà avvalersi di ponti radio eventualmente in dotazione dei Comuni con gli apparati ricetrasmittenti in uso.
- Le attrezzature e dotazioni di cui sopra potranno essere costituite anche da quelle che erano in dotazione alla passata gestione associata.
- La funzionalità della sala operativa dell'Unione sarà garantita dal Servizio dell'Unione, con il seguente personale:
- n. 4 unità di personale a tempo parziale appartenente alle qualifiche tecniche, comandato dai Comuni per il Servizio dell'Unione ed in via subordinata dai Referenti Comunali del Servizio.
2. Per lo svolgimento delle attività sopra richiamate potranno essere utilizzati anche i volontari appartenenti alle organizzazioni iscritte al relativo albo regionale, opportunamente formati, sulla base di convenzioni che saranno stipulate a tale fine.

**Art. 19 - Comitato Tecnico di Protezione Civile**

E' istituito un Comitato Tecnico del Servizio dell'Unione composto dal personale del Servizio dell'Unione, e dai Referenti Comunali.

Il Comitato Tecnico dell'Unione:

- collabora nell'attività generale di previsione dei rischi su tutto il territorio dell'Unione, servendosi allo scopo delle previsioni dei singoli comuni e dei programmi regionali e provinciali;
- provvede ad individuare e segnalare ai Responsabili sia tecnici che amministrativi degli interventi di prevenzione necessari ad eliminare rischi per il territorio;
- provvede a programmare e coordinare le esercitazioni di P.C.
- collabora nella predisposizione di una modulistica comune per realizzare comunicazioni rapide in occasione di eventuali emergenze.

Il Comitato Tecnico dell'Unione si riunisce su semplice richiesta di uno dei referenti comunali interessati o del Responsabile del Servizio dell'Unione.

**Art. 20 - Funzioni della Giunta dell'Unione**

Compete alla Giunta dell'Unione, adozione degli strumenti di programmazione generale in cui è inserita la funzione di Protezione Civile anche attraverso l'adozione di specifici atti amministrativi. La definizione dell'indirizzo politico spetta al Consiglio dell'Unione in occasione dell'approvazione della relazione previsionale e programmatica. Nell'ambito della Giunta, in cui sono presenti tutti i sindaci dei comuni aderenti, si realizza altresì, ove necessario, il coordinamento dell'indirizzo politico e delle direttive spettanti ai sindaci, tenendo conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ai sensi del comma precedente.

**Art. 21 - Funzioni del Presidente dell'Unione**

Il Presidente dell'Unione o il Sindaco delegato nella materia specifica, impartisce le necessarie direttive per l'attività del Servizio e vigila sull'espletamento dell'attività svolta, tenendo conto degli atti di indirizzo assunti dalla Giunta dell'Unione.

***Art. 22 - Funzioni dei Sindaci del Comune***

Il Sindaco e' autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 100/2012. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale;

***Art. 23 – Pubblicità del Regolamento ed entrata in vigore***

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso la Sala Operativa dell'Unione. Copia del presente Regolamento viene consegnata ai singoli Comuni dell'Unione

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi dell'Unione , della Provincia, della Regione e dello stato in materia di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto dell'Unione nelle forme di legge. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.